

**PARERE NON AVENTE VALORE GIURIDICO VINCOLANTE**

**3^ CASO:**

**“INTERROGATIVI SULLE CAUSE DELLA MORTE DI UN BAMBINO DISABILE:  
EVENTO NATURALE O NEGLIGENZA INACCETTABILE?”**

Il fatto che presentiamo a questo Tribunale è quello accaduto a Roberto, un bambino morto a due anni e mezzo per soffocamento. (Roberto è un nome di fantasia).

Roberto era nato nel 1999 con una malformazione genetica rara denominata “SINDROME DI TREACHER-COLLINS” o “FRANCESCHETTI” vale a dire: “malformazione della mandibola e degli zigomi con assenza dei padiglioni auricolari”.

Alla nascita fu ricoverato nel reparto di Patologia Neonatale per una serie di valutazioni.

Dai controlli successivi, effettuati con cadenza mensile, erano constatati costanti miglioramenti.

Fu anche sottoposto a visite da parte di un chirurgo maxilofacciale, per valutare una serie d'interventi costruttivi al fine di risolvere la malformazione esistente.

Il chirurgo, valutata la crescita ed i miglioramenti, decise di rimandare tale operazione dopo il compimento del sesto anno.

Iniziò a camminare a 12 mesi, in quel periodo gli fu applicato un archetto acustico a trasmissione ossea per supplire all'essenza del padiglione auricolare. Per il linguaggio che era compromesso a causa della complicità all'udito, fu sottoposto a terapia logopediatrica.

A un anno e mezzo Roberto raggiunge lo stadio di maturazione psico-fisico adeguato ad un bambino della sua età.

Gli specialisti che lo seguivano a questo punto consigliarono l'inserimento in un contesto formato da bambini per favorire la socializzazione e per migliorare il suo linguaggio.

Venne deciso di inserirlo in un centro privato che seguiva bambini anche al di sotto dell'età dell'asilo.

Questo centro, denominato “Punto Giochi” era ubicato in un paese a circa 12 Km da quello ove la famiglia abitava.

I genitori si presentarono alla direzione del “Punto Giochi” muniti di copie di tutta la documentazione medica riguardante Roberto, per una valutazione iniziale di inserimento visto la problematica invalidante di cui il bambino era affetto.

Si sentirono che i documenti non servivano, non era necessaria nessuna valutazione e che Roberto avrebbero potuto subito iniziare la frequenza per due mattine alla settimana.

Altre due mattine sarebbero state impegnate per le sedute di logopedia.

Dopo alcuni mesi i risultati di socializzazione apparvero ottimi.

I genitori si tranquillizzarono.

Rimaneva solo da risolvere, per il futuro, l'aspetto ricostruttivo con interventi chirurgici.

Roberto non era un gran mangione, mangiava lentamente, non bisognava forzarlo, prediligeva i sapori decisi detestava tutto ciò che era dolce.

Particolare molto importante per quello che adesso ci accingiamo a descrivere:

Il 30 maggio 2002 Roberto aveva circa due anni e mezzo.

Quella mattina tutto era iniziato regolarmente: sveglia, colazione, buon umore, voglia di raggiungere gli amichetti per giocare.

La mamma lo accompagna al Punto Giochi alle 09,30 affidandolo alle educatrici.

A questo punto consentitemi di passare in prima persona e *riportare le parole della mamma*:

"passate da poco le undici, mentre mi trovavo nel paese ove abitiamo, ho ricevuto una telefonata sul cellulare con la quale una educatrice del Punto Giochi mi avvertiva che Roberto aveva mangiato una caramella ed era gravissimo.

Ho impiegato circa 20 minuti per raggiungere il Punto Giochi ed al mio arrivo c'erano sia i carabinieri che l'ambulanza.

Ho avuto notevoli difficoltà ad entrare nell'asilo perché sia i carabinieri che il personale del 118 non mi permettevano di farlo e si che vedevo una andare e venire di persone estranee.

Con un espediente mi sono divincolata e sono riuscita a raggiungere il corridoio.

Ho visto Roberto che giaceva a terra e sembrava morto.

Non mi è stato permesso di avvicinarmi oltre due metri.

Ho chiesto ragguagli circa le sue condizioni, ho chiesto per due volte se respirava e la risposta è stata – non ancora -.

Il personale del 118 procedeva con tranquillità, cosa insolita per un estrema urgenza, pensavo – è morto -. Discutevano se trasferirlo sull'autoambulanza a braccio o con la barella.

All'arrivo al Pronto Soccorso, il medico che è intervenuto mi ha mostrato il tracciato di Roberto piatto dicendomi che era morto da tempo".

Dobbiamo a questo punto fare una **premessa**:

Il Punto giochi si trova al primo piano di un edificio ove al piano terra è ubicato il vero e proprio asilo.

Le educatrici hanno descritto l'accaduto ai genitori: la mattina si è svolta come al solito.

Giochi e alle 10,00 merenda.

Poi venne distribuita a tutti i bimbi una caramella.

Roberto ne prese una in mano come al solito, a lui piaceva scartarla.

Cantarono canzoncine.

Roberto salì su di un triciclo tenendo in mano la caramella.

Prima di andare in cortile per giocare all'aperto, una insegnante accompagnò a turno i bambini in bagno.

L'altra seguì i restanti nella sala.

La prima, rientrando dal bagno, vide Roberto andare verso di lei con la bocca aperta e gli occhi chiusi.

Si ricordo subito di avergli lasciato in mano la caramella, per cui pensò che gli fosse andata di traverso.

Preso immediatamente Roberto per le gambe rivoltandolo sotto-sopra battendogli la schiena ed infilandogli due dita in gola per farlo vomitare.

Non riuscendoci, e spaventata perché Roberto si accascio senza conoscenza, lo porto al piano di sotto chiedendo aiuto alla cuoca tentò di farlo vomitare ma anche lei senza successo, vedendolo poi senza conoscenza provò anche lei a rianimarlo.

A questo punto decisero di chiamare un medico che ha l'ambulatorio nello stabile a fianco dell'asilo.

Il medico arrivò immediatamente e sentita la storia della caramella, con una mossa meccanica provocò il vomito a Roberto.

Quindi venne chiamato il 118 e successivamente il medico andò personalmente ad avvisare i carabinieri (la caserma si trovò dall'altro lato della strada).

L'azione del medico è apparsa successivamente inspiegabile in quanto lui stesso ha riferito che al suo arrivo ha trovato il bambino già privo di battito e senza respiro, ma dato che la maestra insisteva con la caramella gli ha prodotto il vomito.

Dobbiamo rilevare che sia nel vomito prodotto dal medico, sia dal successivo esame autoptico non è stata trovata alcuna caramella.

Inoltre l'esame autoptico ha determinato la morte in soffocamento da bolo alimentare che ha invaso le più fini diramazioni bronchiali.

Traducendo in termine corrente: *è stato soffocato dal suo stesso vomito.*

Cosa impossibile da procurarsi naturalmente, necessita una causa esterna, di conseguenza ci pare logica la seguente **conclusione:**

- Roberto stava girando con il triciclo e la caramella in mano probabilmente non controllato dalle educatrici. Ha avuto una disputa con un amichetto e, come era solito fare quando si alterava, piangeva tenendo il fiato (situazione comune nei bambini definita come spasmo affettivo).

Si è rivolto verso la maestra, lei vedendolo avvicinarsi con la bocca aperta e gli occhi chiusi ha pensato che gli fosse andato di traverso la caramella ed ha subito tentato di provocargli il vomito.

Roberto, che era in apnea da qualche tempo, nel momento in cui ha inspirato profondamente, si è trovato la gola impegnata dal rigurgito indotto ed ha aspirato il vomito.

## **CONCLUSIONI:**

I genitori *si domandano:*

- 1) Perché Roberto è morto soffocato dal suo vomito?
- 2) Perché Roberto aveva la testa perfettamente pulita mentre l'apparecchio acustico ritrovato al primo piano era imbrattato di vomito?
- 3) Perché è stato dichiarato che Roberto ha vomitato solo con l'intervento del medico chiamato quando era trasportato al piano di sotto?
- 4) Perché il medico, nonostante avesse trovato Roberto privo di battito cardiaco e di respirazione ha proceduto a procurare una altra fase di vomito anziché espletare le pratiche del caso?
- 5) Perché non è stata disposta una indagine accurata sulle cause, e perché non si è proceduto a sequestrare i locali che sono stati immediatamente puliti il pomeriggio stesso?
- 6) Perché ci si è accontentati di notizie frammentarie e poco esatte, non si sono sentiti i pareri dei medici che seguivano Roberto ed i suoi genitori?
- 7) Perché, pur avendo sempre provveduto pagamento del premio assicurativo richiesto, l'assicurazione oggi non risponde per Roberto in quanto portatore di handicap?

## **MOTIVAZIONI:**

La questione così come è stata posta dalla difesa sembra prefigurare una responsabilità penale per omicidio colposo degli educatori presenti al momento del fatto.

Occorre necessariamente premettere che questo Tribunale non dispone di alcun potere di integrazione e/o di approfondimento con riferimento ai fatti portati alla sua attenzione, non potendo conseguentemente disporre alcun tipo di indagine anche le caso dovessero ravvisarsi incongruenze nella documentazione prodotta o necessita di dirimere eventuali contraddizioni.

La decisione si fonda pertanto ed esclusivamente sulla documentazione prodotta ed allegata al fascicolo.

In particolare la condotta ascrivibile agli educatori (le risultanze degli atti sembrano escludere che il piccolo Roberto fosse ancora in vita al momento dell'intervento del medico, mentre era probabilmente già deceduto al momento dell'arrivo del 118) sarebbe quella di avere indotto il vomito di Roberto senza alcuna particolare esigenza, causando in tal modo l'occlusione delle vie respiratorie ed il conseguente decesso per soffocazione interna da bolo alimentare.

La possibilità di configurare ed accogliere le prospettazioni della difesa non possono prescindere dalla necessità di individuare e ravvisare nel comportamento degli educatori una qualche forma di imperizia e/o negligenza

e dal consulente accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento verificatosi.

Il Tribunale ha pertanto esaminato gli atti depositati, le ricostruzioni del fatto così come effettuate nel corso di indagini e come risultanti agli atti di cui questo tribunale dispone nonché le deposizioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone presenti al momento del fatto.

Le risultanze della consulenza tecnica disposta dalla AG consentono innanzitutto di fare chiarezza, senza alcuna apparente ombra di dubbio, sul fatto che la causa del decesso sia da attribuirsi al soffocamento causato dall'assoluto e totale ingombro delle vie respiratorie di Roberto.

Gli esiti delle indagini e degli esami effettuati hanno infatti escluso che il soffocamento possa essere dipeso dall'ingestione di una semplice caramella, innanzitutto a causa del mancato ritrovamento della caramella medesima non solo all'esito dell'autopsia ma neppure sul luogo dell'evento, e secondariamente per la difficile compatibilità di un soffocamento, di tale genere con la semplice ingestione di un unico corpo estraneo.

Il materiale organico che ha causato il rapido ingombro delle vie respiratorie può essere pertanto stato causato alternativamente dal tentativo da parte di Roberto di espellere autonomamente il materiale ingerito nelle vie respiratorie anziché nell'apparato digerente, ovvero da un intervento esterno che abbia indotto il vomito nel piccolo.

La ricostruzione dei fatti così come si desume dalle disposizioni assunte dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'evento consente di affermare che su Roberto siano stati effettuati ben due interventi esterni nel tentativo di farlo vomitare, una prima volta al piano superiore della struttura da parte di una delle educatrici ed una seconda volta al piano inferiore da parte di una operatrice volontaria della CRI.

Occorre porsi la domanda se tali interventi, che inducendo il vomito nel piccolo hanno probabilmente comportato, in via principale o come concausa dell'evento, la definitiva occlusione delle vie respiratorie, siano state causate da imperizia e/o negligenza delle persone intervenute.

Ritiene il Tribunale che la risposta non possa che essere negativa. Gli educatori non risulta abbiano mai abbandonato la vigilanza dei piccoli loro affidati, al punto che correttamente anche durante l'accesso al bagno da parte dei singoli bambini uno degli educatori era sempre presente nel corridoio ove si trovavano i bambini in attesa.

L'insegnante aveva visto con chiarezza Roberto giocare e portare comunque ripetutamente alla bocca una caramella scartata.

Occorre ribadire come Roberto non avesse mai dimostrato patologie che richiedessero una attenzione continua ed ininterrotta da parte degli insegnanti ed una assistenza diversa da quella prestata a tutti gli altri bambini. Peraltro l'insegnante si è subito avveduta delle difficoltà respiratorie di Roberto (il bambino è stato descritto in piedi, con gli occhi chiusi e la bocca aperta nel tentativo di respirare) e l'intervento da parte dello stesso insegnante è stato certamente immediato e tempestivo.

L'intervento della maestra, pur tenendo conto della concitazione del momento e della necessità di effettuare un qualche intervento in via di urgenza, può inoltre ritenersi perfettamente compatibile con i presupposti e le circostanze

precedentemente evidenziate; Roberto aveva consumato tranquillamente e senza difficoltà la propria merenda, stava giocando con gli altri bambini tenendo in mano una caramella scartata, non aveva manifestato né richiesto in precedenza alcuna forma di assistenza in qualche modo riconducibile a difficoltà respiratorie.

La conclusione tratta dall'insegnante, e le modalità del suo conseguente intervento, appaiono pertanto compatibili con la situazione esistente senza integrare alcuna forma di imperizia e/o negligenza.

Parzialmente diversa, seppure sotto il profilo di un eventuale responsabilità ugualmente neutra, la posizione della volontaria della CRI che al piano inferiore della struttura ha nuovamente indotto il vomito di Roberto.

Se è pur vero che la volontaria della CRI doveva e poteva essere dotata di competenze più specifiche, e quindi di una maggiore "professionalità" rispetto all'educatrice, la volontaria non aveva avuto modo di osservare Roberto nei minuti immediatamente precedenti al verificarsi del principio di soffocamento. Roberto è infatti stato condotto alla presenza della volontaria già in uno *stato di difficoltà respiratoria* e l'educatrice ha riferito alla volontaria che si trattava di un probabile soffocamento da ingestione di un corpo estraneo (caramella).

La compatibilità dei sintomi riscontrati e la descrizione dei presupposti in fatto descritti dall'insegnante ha indotto la volontaria della CRI a porre in essere un intervento da ritenersi assolutamente compatibile con la situazione prospettata, situazione peraltro caratterizzata da una assoluta necessità di procedere con urgenza ad un qualche intervento e comunque in uno stato di evidente concitazione.

A ciò deve aggiungersi una ulteriore circostanza. Da nessuno degli elementi e dei documenti portati all'attenzione Tribunale è emerso che Roberto durante i sei mesi di frequentazione del centro avesse manifestato difficoltà respiratorie, avesse richiesto interventi urgenti di medici e/o educatori, avesse manifestato particolari problemi durante l'assunzione dei pasti.

Non vi erano pertanto mai stati segnali che avrebbero potuto consentire agli educatori, con un minimo di diligenza, di ricondurre quei sintomi manifestati da Roberto, e che per qualsiasi altro bambino sarebbero stati sintomi inequivocabili di soffocamento, con una qualche ulteriore e diversa causale che evidentemente avrebbe richiesto un ulteriore e diverso tipo di intervento. Con riferimento viceversa alle questioni poste dai genitori con riferimento *al mancato sequestro dei locali* da parte dell'Autorità Giudiziaria e della *mancata audizione dei genitori e dei medici* che avevano in cura il piccolo Roberto, ritiene in Tribunale che non siano configurabili omissioni significative.

I Carabinieri intervenuti nelle immediatezze del fatto presso il Punto Giochi hanno infatti tempestivamente provveduto ad acquisire il pacchetto di cracker e la bottiglia di acqua con la quale i bambini facevano merenda, un pacchetto di gomme americane con il suo contenuto e che era risultato nella disponibilità di Roberto, tre caramelle gommosi di campione nonché un campione del materiale fisiologico espulso dalla bocca del bambino. Successivamente intorno alle ore 18:00 veniva effettuato un ulteriore accesso presso la struttura ed una accurata ricostruzione fotografica dello stato dei luoghi.

In tal modo potevano dirsi integralmente e definitivamente acquisiti agli atti tutti gli elementi rilevanti.

La mancata audizione dei medici curanti e dei genitori non certamente finalizzata alla ricostruzione dei fatti quanto piuttosto alla persona del piccolo Roberto, è stata a parere di questo Tribunale correttamente ritenuta superflua alla luce delle cause e delle modalità del decesso.

La questione della responsabilità può peraltro assumere una diversa rilevanza con riferimento al comportamento tenuto dal medico intervenuto nelle immediatezze del fatto e degli operatori del 118.

Sotto tale profilo è peraltro assolutamente necessario accertare se il piccolo Roberto fosse già deceduto al momento dell'arrivo del medico, al momento dell'arrivo del 118 o addirittura successivamente.

La riapertura dell'indagine potrebbe essere prospettata solo con questa finalità con conseguente audizione specifica del medico e degli operatori del 118. Occorre nuovamente ribadire che una volta accertato l'esatto momento del decesso sarebbe poi necessario valutare la correttezza della condotta dei soggetti che negli istanti immediatamente precedenti sono intervenuti su Roberto.

Con riferimento alla mancata copertura da parte della polizza di assicurazione, al Tribunale non è stata prodotta corrispondenza da cui potersi desumere le motivazioni che hanno indotto la compagnia di assicurazioni a negare il risarcimento.

Dall'esame della Polizza Multirischi stipulata dal Centro ed in corso di validità al momento dell'evento pare peraltro potersi desumere che il mancato intervento da parte della Compagnia di Assicurazioni sia dipeso dal contenuto del contratto ed in particolare dal quadro dichiarazioni in cui le parti contraenti avevano letteralmente previsto:

*"Agli effetti della validità della garanzia il contraente dichiara; di NON ESSERE a conoscenza che le persone assicurate abbiano difetti fisici, ,malattie e menomazioni gravi o subito infortuni con residue invalidità permanenti...."*

La mancanza di una ulteriore e diversa previsione contrattuale, in uno con l'evidente quanto palese condizione del piccolo Roberto che tra l'altro aveva anche ottenuto il riconoscimento dello stato di invalidità civile da parte delle competenze Commissione Medica, rende ad un primo esame apparentemente inoperante la copertura assicurativa. La pattuizione contrattuale esclude infatti la copertura assicurativa con riferimento a particolari situazioni ritenute "a rischio", senza ancorare tale limitazione di responsabilità ad eventi lesivi necessariamente connessi alle patologie riscontrate.

Peraltro non può escludersi la possibilità di configurare la clausola di limitazione della responsabilità alla stregua di clausola vessatoria e come tale vincolata per la sua validità ad *espressa e consapevole sottoscrizione* da parte del contraente "*per adesione*", sottoscrizione che nel caso di specie parrebbe mancante. (*così si evince nella documentazione mancante.*) Sembra conseguentemente irrilevante la circostanza che Roberto sia deceduto per un evento che avrebbe, purtroppo, potuto interessare anche un bambino

esente da malattie o menomazioni. La questione che può essere posta, e che probabilmente lascia dei margini di intervento ai genitori, è la domanda se il Centro, stante la mancata copertura da parte della polizza già sottoscritta della posizione di Roberto, avrebbe dovuto provvedere all'integrazione della copertura assicurativa.

Non è stato possibile per il Tribunale accertare se al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione il piccolo Roberto risultasse già inserito nella struttura, ma la circostanza appare al momento irrilevante. I responsabili del centro, che certamente erano consapevoli delle problematiche che affliggevano Roberto erano perfettamente a conoscenza o comunque lo hanno colposamente ignorato, che la polizza assicurativa sottoscritta non avrebbe con tutta probabilità coperto la posizione del piccolo.

A tale obbligo il Centro era tanto più vincolato in ragione della stessa convenzione stipulata tra il Comune di Colico ed il Centro, convenzione che poneva infatti espressamente a carico del Centro medesimo ogni responsabilità derivante dalla gestione del progetto, espressamente richiamando le polizze assicurative già stipulate.

Un corretto, ed esente da responsabilità, comportamento da parte del Centro avrebbe dovuto indurre i responsabili a ricercare e stipulare una autonoma e diversa polizza assicurativa al fine di garantire la copertura assicurativa al fine di garantire la copertura assicurativa anche del piccolo Roberto, cosa che nel caso di specie non è stata effettuata con le conseguenze che sono state evidenziate.

A ciò, e da ultimo deve aggiungersi che l'intervenuta archiviazione del procedimento penale non preclude la possibilità per i familiari di adire al Giudice civile avanti al quale, nel corso di apposita istruttoria, potrà essere nuovamente valutata la condotta degli educatori al fine di accertare se nella stessa possa ravvisarsi l'elemento della colpa al quale va ancorata l'ipotesi di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

## **CONCLUSIONI:**

Sussistono a parere del Tribunale motivi che possano indurre ad una riapertura del procedimento sotto il profilo penale, soprattutto con la finalità di accertare l'esatto momento del decesso di Roberto e la compatibilità delle condotte e degli interventi compiuti negli istanti immediatamente precedenti con le normali regole di diligenza e di perizia.

Sussistono inoltre fondati elementi che giustifichino un giudizio civile nei confronti del Centro, senza escludere la possibilità che la stessa Compagnia di Assicurazioni possa essere evocata in giudizio.